



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0139445 - 18/06/2012** - USCITA

AL COMUNE DI MAENZA (LT)
via mail ordinaria

e, per conoscenza

AL MINISTERO DELL'INTERNO
ROMA

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
ROMA

ALLA REGIONE LAZIO
ROMA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
LATINA (*VIA PEC*)

OGGETTO: Attività di trasporto funebre - Quesito.

Con nota prot. n. 2371 del 24/04/2012, codesto Comune espone quanto segue:

Si chiede un parere relativamente al disbrigo di una pratica pervenuta all'Ufficio commercio per il tramite del SUAP.

Si tratta della presentazione di una SCIA per l'esercizio di trasporto funebre disgiunto dall'attività funebre.(tra l'altro presentata ai sensi della L.R. 19/2004 della Regione Em. Romagna).

L'istante dichiara di avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre, immatricolato come tale, di cui cita la targa e allega relativa carta di circolazione, per il quale, a suo parere, sussiste l'esonero da autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.

Alla domanda allega i seguenti documenti: fotocopia documento identità e visura CCIAA di Latina (registro imprese). Dichiara inoltre di allegare anche l'attestato AUSL per idoneità delle auto funebri, ma la documentazione ne è carente.

Si chiede se la trattazione di questa materia soggiace alla legge 21/92 di autonoleggio con conducente o se soggiace a qualche altra normativa.



A tale riguardo, scusandosi per il ritardo con cui si risponde, dovuto al carico di lavoro, e premettendo che la materia non rientra tra quelle di stretta competenza di questa Divisione, si ritiene possibile, comunque, formulare le considerazioni che seguono.

L'attività di trasporto funebre è regolata, a livello nazionale, dal D.P.R. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria, ed in particolare dagli articoli 16 e seguenti dello stesso.

Diverse Regioni, a quanto risulta, hanno provveduto ad "integrare" il predetto regolamento con proprie leggi regionali e relativi regolamenti attuativi.

Nel caso della Regione Lazio, tuttavia, sembrerebbe che l'unico provvedimento adottato in materia sia la delibera di Giunta 737/2007 (recante "D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <<Regolamento di polizia mortuaria>>. Sospensione di procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie") con cui, per quanto qui rileva, si è disposta la sospensione <<nelle more dell'approvazione del regolamento regionale di polizia mortuaria>> di alcune disposizioni del predetto D.P.R. 285, ed in particolare <<delle attività di verifica delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri di cui agli articoli 20 e 21>>.

Il regolamento regionale di polizia mortuaria non risulta sia stato, in seguito, adottato; per cui, salvo diverse statuizioni contenute nell'eventuale regolamento comunale, la materia risulterebbe attualmente regolata, nella Regione Lazio, dal ridetto D.P.R. 285/1990 come integrato dalla predetta delibera della Giunta regionale.

Nel caso in esame, inoltre, va evidenziato che l'impresa richiedente non intende svolgere la complessiva attività di onoranze funebri, ma la sola attività di trasporto funebre.

Non sembrano quindi ricorrere i presupposti per richiedere la licenza per lo svolgimento dell'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del TULPS, in quanto l'impresa non intende svolgere attività di disbrigo delle pratiche amministrative connessa all'attività di onoranze funebri.

Non sembra inoltre ricorrere il presupposto per la sottoposizione alle disposizioni in materia di commercio di cui al decreto legislativo 114/1998, in quanto l'impresa non intende procedere al commercio degli oggetti (cassa, ecc.) connessi con le onoranze funebri.

Non sembra, altresì, ricorrere il presupposto per la sottoposizione alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente di cui alla legge 21/1992, salvo che così sia disposto nell'eventuale regolamento comunale.



Sembra, pertanto, in base al - piuttosto disomogeneo - quadro normativo sopra ricostruito, che gli unici adempimenti amministrativi richiesti nell'ambito della Regione Lazio - e salve specifiche disposizioni dei regolamenti comunali - ai fini dello svolgimento della sola attività di trasporto funebre, senza attività di onoranze funebri, sia la disponibilità continuativa di un carro funebre immatricolato come tale (con libretto di circolazione annotato per il trasporto) e di un'autorimessa, conformi alle indicazioni del citato D.P.R. ma sottratti, vista la sopra richiamata delibera regionale, alla verifica di idoneità da parte della competente ASL di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. medesimo.

Il presente parere viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per eventuali puntualizzazioni, alla Regione Lazio e al Ministero dell'interno.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)